

**STATUTO DEL  
CRAL - UBI><Banca**

**INDICE:**

**Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

**Art. 2 – OGGETTO SOCIALE STATUTO - REGOLAMENTI - DURATA**

**Art. 3 – ATTIVITA'**

**Art. 4 – GLI ASSOCIATI**

**Art. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE**

**Art. 6 – PATRIMONIO – FONDO COMUNE**

**Art. 7 – ORGANI SOCIALI E STRUTTURA DEL CRAL**

**Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Art. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 10 – IL PRESIDENTE**

**Art. 11 – I VICE PRESIDENTI**

**Art. 12 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

**Art. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 14 – LE AREE TERRITORIALI**

**Art. 15 – ASSEMBLEA DELLE AREE TERRITORIALI**

**Art. 16 – I RAPPRESENTANTI DELLE AREE TERRITORIALI**

**Art. 17 – GRATUITA' DELLE CARICHE**

**Art. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

**Art. 19 – SCIoglimento**

**STATUTO DEL C.R.A.L.  
UBI><Banca**

**Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE**

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36/37/38 del Codice Civile e **del Decreto Legislativo 3 luglio n. 117/2017**, si è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, denominata: "APS-Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori del Gruppo UBI><Banca", in breve CRAL - UBI><Banca o CRAL, con Sede legale in: Bergamo – Piazza Vittorio Veneto, n. 8

**Art. 2) OGGETTO SOCIALE STATUTO - REGOLAMENTI – DURATA**

1. Il CRAL è un organismo apartitico, autonomo, avente configurazione e natura giuridica di Associazione non riconosciuta senza scopi di lucro, è disciplinato dal presente Statuto ed agisce in conformità del Decreto Legislativo 3 luglio n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, e delle relative norme di attuazione.
2. Gli organi e la struttura del CRAL sono ispirati a principi di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale al fine di promuovere l'impiego del tempo libero degli Associati, attraverso iniziative atte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Gli organismi del CRAL si avvalgono dei Regolamenti:
  - a) di gestione dello Statuto, per il rispetto degli aspetti organizzativi più specifici;
  - b) per l'elezione delle cariche associative, per quanto riguarda le modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e gli altri Organi del CRAL.
4. Lo Statuto ed i Regolamenti sono l'insieme delle regole fondamentali dell'Associazione e vincolano gli Associati alla loro osservanza.
5. La durata del CRAL è illimitata.
6. Il CRAL esplica le proprie finalità nell'ambito territoriale della Repubblica Italiana.

**Art. 3) ATTIVITA'**

1. Il CRAL opera per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017, per il perseguimento in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
2. Il CRAL nell'ambito delle finalità istituzionali, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati, si propone di svolgere e promuovere attività quali ad esempio:
  - a) ricreative, turistiche e tempo libero di interesse sociale: si esplicano nella promozione di gite, vacanze, feste sociali, viaggi, ecc.; nei limiti della lettera k) del citato art. 5;

- b) culturali: promozione ed organizzazione di tutte quelle attività che abbiano interesse culturale ed artistico, anche attraverso corsi di qualificazione, che possano accrescere la formazione culturale e professionale degli associati; nei limiti della lettera i) del citato art.5;
  - c) sportive: organizzazione di attività delle varie discipline sportive; partecipazione ad eventi sportivi dilettantistici organizzati dalle diverse federazioni; partecipazione a manifestazioni sportive e campionati interbancari di categoria; nei limiti della lettera t) del citato art.5:.
3. Il CRAL può svolgere attività diverse nei limiti di legge, anche commerciali, purché si configurino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con le modalità richiamate dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017. Nei limiti citati può stipulare accordi e convenzioni con distributori, aziende ed esercizi commerciali, imprese produttrici e/o venditrici di beni e servizi, studi specialistici in genere, che riservino agli Associati condizioni vantaggiose.
  4. Il CRAL può collaborare con altri Enti del terzo settore, pubblici o privati, e quanti altri si ritiene possano contribuire allo sviluppo dello stesso ed al raggiungimento delle sue finalità.
  5. Il CRAL opera sul territorio nazionale; in considerazione della dislocazione degli Associati e della pluralità delle sue finalità, si articola in Aree Territoriali avvalendosi di Sezioni Territoriali e Tematiche (specialistiche per gruppi di interesse specifici).
  6. Al fine del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della normativa, l'associazione organizza la sua vita interna su base democratica con elettività delle cariche sociali, prevede l'uguaglianza di diritti e doveri tra tutti gli associati e promuove il rispetto della libertà e della dignità degli associati.

#### **Art. 4) GLI ASSOCIATI**

##### **Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.**

1. Sono **Associati Ordinari**: - tutti i dipendenti in servizio e gli ex dipendenti (pensionati o esodati che usufruiscono del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale...") di UBI><Banca, delle Società del Gruppo UBI><Banca e di tutte le Banche che, tempo per tempo, sono confluite in UBI><Banca; - nonché i dipendenti "esternalizzati" a seguito della cessione di rami d'azienda a società non appartenenti al Gruppo UBI><Banca - ; che ne condividano le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino per la loro realizzazione.
2. Le attività dell'Associazione sono rivolte anche ai famigliari degli Associati; a tal proposito sono così definiti coloro che hanno i sotto indicati gradi di parentela:
  - a) coniuge in assenza di separazione legale,
  - b) coniuge di fatto (coppia convivente);
  - c) figli conviventi;
  - d) altri familiari fiscalmente a carico, purché conviventi con l'Associato ordinario.

3. In caso di decesso dell'Associato i suoi famigliari possono continuare a partecipare a tutte le iniziative proposte dal CRAL, in base alle modalità definite dal Regolamento.
4. Sono **Associati Aggregati** del CRAL, con parità di diritti e doveri: parenti, amici e simpatizzanti, presentati da un Associato Ordinario, che ne condividano le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino per la loro realizzazione; la partecipazione alle iniziative dell'Associazione avviene in base alle modalità definite dal Regolamento.
5. Sono **Associati Onorari** quelle persone che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e con delibera unanime dello stesso, siano ritenute meritevoli di tale riconoscimento.
6. Per essere ammesso ad Associato è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo del CRAL; nella domanda di ammissione l'Associato deve indicare a quale Area Territoriale vuole aderire. E' facoltà del Consiglio confermare o rifiutare la domanda di ammissione.
7. Nella domanda di ammissione l'aspirante Associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione.
8. Gli Associati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dal CRAL. In particolare gli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno facoltà di:
  - a) partecipare alle Assemblee;
  - b) accedere alle cariche dei vari organismi sociali, ad esclusione degli Associati Onorari;
  - c) conoscere i programmi delle attività e delle manifestazioni;
  - d) partecipare alle attività e manifestazioni promosse dal CRAL,
  - e) accedere ai suoi locali ed alle sue strutture;
  - f) usufruire di tutti i servizi del CRAL.
9. Gli Associati sono tenuti in particolare:
  - a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali;
  - b) al pagamento delle quote associative;
  - c) ad utilizzare il nome del CRAL solo ed esclusivamente per le attività svolte per conto ed in favore dello stesso;
  - d) a tenere un contegno decoroso nelle manifestazioni a cui partecipano in rappresentanza del CRAL.
10. La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione:
  - a) **dimissioni**: gli Associati possono ritirare la propria adesione, inviando richiesta scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo;
  - b) **esclusione**: gli Associati sono esclusi per decesso; gli Associati Ordinari sono esclusi per: - cessazione del rapporto di lavoro da UBI><Banca o dalle Società del Gruppo UBI><Banca per causa diversa dal pensionamento, da esternalizzazione, o dall'accesso al fondo di accompagnamento al

pensionamento, fatta salva la possibilità di richiedere l'adesione come Associato Aggregato.

Possono altresì essere esclusi gli Associati che siano morosi nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, (e dopo aver concluso l'iter di esclusione dall'Associazione nelle modalità previste dal Regolamento) o che, con il loro comportamento, abbiano gravemente leso la reputazione del CRAL o della Banca

L'esclusione è comunicata all'interessato, mediante raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato.

Il venir meno, a qualsiasi titolo, alla qualifica di Associato comporta la cancellazione dal libro Associati e la contestuale decadenza da qualsiasi incarico elettivo ricoperto dall'Associato nell'associazione.

11. Il CRAL deve istituire il Libro Associati (elenco nominativo degli Associati) il cui trattamento e conservazione deve rispettare le normative in materia di Privacy: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 5) QUOTE ASSOCIATIVE**

1. Tutti gli Associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, secondo la misura, le modalità ed i termini di pagamento stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. La quota associativa a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.
3. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato e non è soggetta a rivalutazione.
4. Gli Associati devono versare la propria quota associativa a favore del CRAL; a Regolamento si stabilirà la modalità di ripartizione alle Aree Territoriali.

#### **Art. 6) PATRIMONIO - FONDO COMUNE**

1. Il Patrimonio del CRAL è costituito da:
  - a) beni mobili di proprietà comunque acquisiti;
  - b) avanzi di gestione annuali.
2. I fondi occorrenti alla gestione del CRAL provengono da:
  - a) contributi ed elargizioni di UBI >< Banca e delle Società del Gruppo;
  - b) quote associative versate nella misura e con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
  - c) contributi dagli Associati previsti per attività decommercializzate per APS (Associazioni di Promozione Sociale)

- d) liberalità varie da: Privati, Aziende, Enti, Associazioni.
3. Il CRAL amministra gli eventuali beni propri o ricevuti in dotazione da UBI><Banca o da questa ceduti in uso, o in comodato d'uso.
  4. Al CRAL, durante la propria vita, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi o riserve.
  5. Il patrimonio non può essere destinato ad uso diverso da quello previsto dallo Statuto.

#### **Art. 7) ORGANI SOCIALI E STRUTTURA DEL CRAL**

1. Gli Organi sociali e la Struttura del CRAL sono:
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) i due Vice Presidenti;
  - e) il Segretario e il Tesoriere;
  - f) l'Organo di Controllo;
  - g) le Aree Territoriali;
  - h) l'Assemblea delle Aree Territoriali;
  - i) i Rappresentanti delle Aree Territoriali.
2. Tutte le cariche elettive dell'Associazione possono essere ricoperte dagli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. La durata di ogni mandato dei componenti gli Organi sociali è fissata in quattro anni ed è rinnovabile.

#### **Art. 8) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati, in regola con il pagamento della quota associativa.
3. Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro Associati, ogni Associato può rappresentare per delega al massimo, altri 3 Associati; la delega deve essere per iscritto e presentata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria:
  - a) l'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo;

- b) L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo; da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo; dall'Organo di Controllo; da almeno un quinto degli Associati.
5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per svolgere le attività previste dalla legge e dallo Statuto del CRAL, in particolare:
- a) approva il bilancio d'esercizio corredato del parere di merito dell'Organo di Controllo;
  - b) approva il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approva la revoca dell'operatività delle Aree Territoriali per inadempimento dello Statuto e dei Regolamenti su proposta del Consiglio Direttivo;
  - d) approva l'ammontare delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
  - e) approva i Regolamenti e successive modifiche su proposta del Consiglio Direttivo;
  - f) delibera eventuali esclusioni di Associati proposte, con motivazione, dal Consiglio Direttivo;
  - g) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  - h) esprime pareri e formula proposte in merito alle iniziative del CRAL.
6. L'Assemblea ordinaria si riunisce altresì per eleggere, o ratificare il voto per corrispondenza effettuato nel rispetto del Regolamento elettorale, e nominare i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e gli altri Organi del CRAL.
7. L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli Associati;
  - b) delibera su ogni altro argomento straordinario proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli Associati;
  - c) delibera lo scioglimento dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 19) dello Statuto.
8. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere comunicata agli Associati a mezzo di circolare telematica da pubblicare nel sito del CRAL, o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, specificando: la data, l'ora e la sede della riunione e l'ordine del giorno in discussione. La stessa deve avvenire con un preavviso di almeno 10 giorni per l'ordinaria e 20 per la straordinaria.
9. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati.
10. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta degli Associati presenti.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CRAL o, in caso di sua assenza o impedimento, in sott'ordine: da uno dei due Vice Presidenti, o dall'Associato designato dall'Assemblea. L'assemblea elegge un Segretario a coadiuvare il Presidente.



12. Il Segretario esercita la funzione di assistenza al Presidente ed ha il compito di redigere un verbale che attesti quanto previsto, discusso e deciso in Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente e messo a disposizione degli Associati.
13. Le votazioni per il rinnovo degli Organi del CRAL si svolgono per iscritto, a scrutinio segreto; ogni Associato può esercitare il proprio diritto di voto anche per corrispondenza, o a distanza attraverso l'utilizzo di appositi sistemi telematici, non sono ammesse deleghe, in funzione di quanto stabilito dal Regolamento elettorale.
14. Il Presidente dell'Assemblea, o della Commissione Elettorale, rende noto i risultati delle elezioni, mediante pubblicazione sul sito del CRAL, e convoca entro 15 giorni i Componenti del Consiglio Direttivo per l'attribuzione delle cariche.

#### **Art. 9) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 Consiglieri, scelti fra tutti gli Associati Ordinari del CRAL, eletti dall'Assemblea degli Associati appositamente convocata in base al Regolamento elettorale e da un Rappresentante indicato da ciascuna delle Aree Territoriali, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, in mancanza dal secondo e così via.
3. Fino alla definizione delle nuove cariche il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per espletare tutte le attività di ordinaria amministrazione.
4. Il Consiglio Direttivo definisce la responsabilità ed assegna i compiti ai Consiglieri in ordine alle attività svolte dal CRAL per il conseguimento dei propri fini.
5. Il Consiglio Direttivo ed i suoi membri delegati, Presidente e Consiglieri, sono i soli a poter deliberare e sottoscrivere contratti con terzi, per l'acquisizione di beni e servizi in nome e per conto del CRAL.
6. Il Consiglio Direttivo elegge con voto palese fra i propri membri:
  - a) Il Presidente;
  - b) 2 Vice Presidenti;
  - c) il Segretario;
  - d) il Tesoriere.
7. Qualora nel corso del mandato si debbano sostituire uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo integra il numero dei suoi membri provvedendo alla cooptazione con coloro che nell'ultima elezione hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. In caso di sostituzione dei Rappresentanti di Area, sarà l'Area Territoriale di competenza ad esprimere il suo nuovo Rappresentante in Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria indicativamente una volta ogni quattro mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno quattro dei suoi membri, o su richiesta dell'Organo di Controllo.



9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto, in caso di parità, ha valore doppio.
10. Il Consiglio Direttivo in particolare:
- a) cura la promozione delle attività sociali;
  - b) propone le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
  - c) propone all'Assemblea le norme ed il Regolamento per meglio disciplinare le varie attività del CRAL, delle Aree Territoriali e delle Sezioni;
  - d) propone il regolamento elettorale;
  - e) definisce la dislocazione delle Aree Territoriali, prendendo a riferimento la suddivisione delle aree geografiche, Macro Aree Territoriali di UBI<>Banca;
  - f) propone e definisce la ripartizione dei contributi alle Aree Territoriali, in considerazione delle indicazioni fornite per quanto attiene il numero degli Associati ordinari delle Aree accertato al 31 dicembre.
  - g) verifica che le attività delle Aree siano corrispondenti al perseguimento degli scopi previsti nel precedente Art. 2;
  - h) propone la revoca dell'operatività delle Aree per inadempienza dello Statuto e dei Regolamenti;
  - i) redige la bozza dei bilanci, preventivo e consuntivo, sulla base dei bilanci e previsioni di spesa del CRAL e delle Aree Territoriali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - j) si fa carico e cura la corretta gestione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - k) valuta ed accoglie, o nega, con parere motivato, le domande di adesione di nuovi Associati;
  - l) propone eventuali esclusioni di associati, con le motivazioni, da approvare in Assemblea;
  - m) definisce l'ammontare delle quote associative annue da proporre all'Assemblea,
  - n) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
11. Nell'ambito dei Consiglieri, dei Rappresentanti delle Aree, oppure di Associati esperti "tecnici" di fiducia, il Consiglio Direttivo attribuisce il compito di Referenti per il coordinamento nazionale della partecipazione a manifestazioni di interesse generale degli Associati, delle Aree Territoriali e delle Sezioni. Compito dei referenti:
- a) coordinare l'organizzazione delle iniziative a livello infragruppo (es.: partecipazione a mostre, feste sociali del CRAL, tornei in genere, ecc.);
  - b) coordinare la partecipazione di rappresentanze di atleti del CRAL, a manifestazioni sportive Interbancarie;
  - c) coordinare l'organizzazione di eventuali manifestazioni sportive Interbancarie;
  - d) gestire e coordinare i rapporti dei praticanti attività sportive agonistiche con la Polisportiva del Gruppo, al fine delle affiliazioni e rilascio delle tessere delle Federazioni.
12. Il Consiglio Direttivo valuta la richiesta di contributi da inoltrare alla Funzione preposta di UBI<>Banca delegando il Presidente e due altri Consiglieri alla presentazione ed alla trattativa della stessa.
13. Il Consigliere che rimane assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dalla carica e si provvede alla sua

sostituzione secondo il criterio di cui al precedente comma 7.. Analoga sostituzione avviene in caso di dimissioni dalla carica da parte di un Consigliere.

14. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare per ogni riunione tutte le discussioni e le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate, o mediante stampa di documento redatto con un sistema di scrittura elettronico, incollato sul libro e firmato in ogni sua pagina.

#### **Art. 10) IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è il legale rappresentante del CRAL, viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo, resta in carica per tutta la durata del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.
2. Cura i rapporti del CRAL con la Funzione preposta di UBI><Banca, nonché con gli Enti, ricreativi e culturali, ai quali è eventualmente collegato il CRAL.
3. Il Presidente è coadiuvato ed eventualmente sostituito, in caso di impedimento, da uno dei Vice-Presidenti.
4. Può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso, nella prima riunione possibile.
5. Il Presidente in particolare:
  - a) rappresenta il CRAL nei rapporti esterni, personalmente o tramite i suoi delegati;
  - b) stipula gli atti inerenti le attività del CRAL;
  - c) convoca il Consiglio Direttivo;
  - d) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - e) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati.
6. Cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissione volontarie, per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali, al nuovo Presidente entro venti giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

#### **Art. 11) I VICE PRESIDENTI**

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, esercitandone in tal caso, tutti i poteri.

#### **Art. 12) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo redige ed è responsabile della tenuta dei verbali delle riunioni.
2. Il Tesoriere tiene la gestione di cassa del CRAL, cura le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi su mandato del Consiglio Direttivo, tiene aggiornati i

documenti contabili ed i libri societari, nel rispetto delle leggi fiscali e tributarie vigenti, in collaborazione con il commercialista designato.

#### **Art. 13) L'ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di Controllo è composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti, viene eletto dall'Assemblea degli Associati con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.
2. Esso esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal CRAL, oltre a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017:
  - a) verifica periodicamente la contabilità e la cassa;
  - b) accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie, nel rispetto delle Leggi vigenti e dei deliberati degli organi del CRAL;
  - c) verifica annualmente i bilanci consuntivi delle Aree Territoriali;
  - d) verifica il bilancio d'esercizio del CRAL;
  - e) redige una relazione di quanto riscontrato, con le osservazioni per il Consiglio Direttivo, da presentare in Assemblea.
3. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.
4. L'Organo di Controllo, nella prima riunione d'insediamento, elegge al suo interno il Presidente. Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.2 del c.c.
5. Qualora il CRAL sia obbligato alla revisione legale dei conti, avendo superato le soglie che ne rendono obbligatoria l'adozione, il controllo contabile può essere esercitato dall'Organo di Controllo, se tutti i membri sono revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui al D. Lgs 39/2010.

#### **Art. 14) LE AREE TERRITORIALI**

1. Le Aree Territoriali, in breve Area/e, sono costituite con il compito specifico di sviluppare e valorizzare le esperienze associative locali, in un'ottica di collaborazione ed integrazione con le attività definite a livello centrale dal Consiglio Direttivo del CRAL.
2. Le Aree sono prive di autonomia patrimoniale; gestiscono i contributi assegnati dal Consiglio Direttivo e le donazioni ricevute a qualsiasi titolo, nel rispetto dei programmi e preventivi di spesa, approvati dall'Assemblea dell'Area, e degli indirizzi del Consiglio Direttivo.
3. Le Aree sono definite dal Consiglio Direttivo, il loro numero può essere variato con delibera del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'**Art. 9)** dello Statuto.
4. Le Aree operano in ambito del territorio nazionale, rispecchiando la suddivisione organizzativa delle aree geografiche di UBI > < Banca.

5. Alle attività delle Aree possono aderire indistintamente tutti gli Associati del CRAL.
6. Nell'Area si può valutare l'opportunità e proporre la costituzione di: - Sezioni Territoriali; - Sezioni Tematiche sportive, ricreative, culturali, in funzione delle attività specifiche del territorio praticate dagli Associati dell'Area.
7. Le modalità di costituzione, l'operatività, le linee guida e le incombenze delle Sezioni sono indicate nei Regolamenti.
8. I fondi occorrenti alla gestione delle attività delle Aree provengono dai contributi e dalle quote associative attribuiti loro dal Consiglio Direttivo, nonché dalle donazioni ricevute a qualsiasi titolo.

#### **Art. 15) ASSEMBLEA DELLE AREE TERRITORIALI**

1. All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati che hanno dato l'adesione all'Area medesima, in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Gli Associati possono avere delega per rappresentare, al massimo, altri tre Associati ognuno; la delega deve essere per iscritto e presentata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.
3. All'Assemblea possono partecipare membri del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea dell'Area si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa del Responsabile dell'Area stessa per:
  - a) discutere ed approvare i rendiconti economici, preventivi e consuntivi di spesa, limitatamente alle attività svolte in ambito dell'Area;
  - b) programmare e pianificare l'attività della stagione successiva;
  - c) valutare ed approvare la costituzione di Sezioni Territoriali e Tematiche per attività e discipline praticate dagli Associati dell'Area;
  - d) approvare la revoca dell'operatività delle Sezioni per inadempienza dello Statuto e dei Regolamenti;
5. L'Assemblea si riunisce altresì per l'elezione delle cariche sociali dell'Area Territoriale, o per ratificare il voto per corrispondenza effettuato nel rispetto del Regolamento elettorale.
6. L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Responsabile dell'Area, oppure su richiesta motivata di almeno 20 Associati dell'Area stessa.
7. L'Assemblea viene convocata a mezzo di circolare da distribuire o pubblicare sul sito del CRAL, o con qualunque altro mezzo idoneo ad informare gli associati, almeno 10 giorni prima della data stabilita; la convocazione deve specificare: la data, l'ora e la sede della riunione e l'ordine del giorno in discussione.
8. A maggior chiarimento, e per quanto applicabili, valgono le indicazioni di cui all'**Art. 8)** dello Statuto.
9. E' richiesta la redazione di un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, che attesti quanto discusso e deciso. Entro 10 giorni

dall'Assemblea il verbale deve essere messo a disposizione degli Associati dell'Area e ne deve essere inviata una copia al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16) I RAPPRESENTANTI DELLE AREE TERRITORIALI**

1. Ogni Area può avere da un minimo di quattro fino ad un massimo di undici Rappresentanti, di cui un Responsabile, un Vice Responsabile, un Segretario e un Tesoriere; durano in carica 4 anni vengono eletti dall'Assemblea appositamente convocata, o tramite il voto per corrispondenza effettuato nel rispetto del Regolamento elettorale, e sono rieleggibili.
2. Per assicurare la rappresentatività locale uno dei Rappresentanti dell'Area Territoriale assume anche la funzione di Consigliere nel Consiglio Direttivo.
3. Entro 10 giorni dalle elezioni devono essere trasmessi al Consiglio Direttivo i risultati della votazione, i nominativi dei Rappresentanti dell'Area Territoriale con le cariche loro attribuite.
4. E' responsabilità dei Rappresentanti di Area:
  - a) predisporre la programmazione delle attività per l'anno successivo per il territorio di competenza, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Direttivo, indicando per ciascuna attività le somme necessarie per il loro svolgimento;
  - b) promuovere ed organizzare manifestazioni locali, pubblicizzando gli eventi mediante la diffusione di circolari tramite avvisi e supporti telematici e curando la pubblicazione dei relativi programmi sul sito del CRAL;
  - c) proporre la costituzione delle Sezioni Territoriali e Tematiche;
  - d) segnalare al Consiglio Direttivo la costituzione delle Sezioni;
  - e) proporre l'eventuale assegnazione di contributi, al fine dell'organizzazione e gestione dell'attività delle Sezioni;
  - f) proporre la revoca dell'operatività delle Sezioni per inadempienza dello Statuto e dei Regolamenti.
  - g) redigere i rendiconti economici, preventivi e consuntivi di spesa da presentare in Assemblea;
  - h) gestire i contributi assegnati all'Area, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
5. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.
6. Il rendiconto consuntivo deve essere presentato al Consiglio Direttivo entro fine gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento.
7. I Rappresentanti delle Aree, e delle eventuali Sezioni, collaborano con i Referenti centrali, di cui all'**Art. 9)** comma 11., al fine di coordinare la partecipazione alle manifestazioni infragrupo nazionali, o interbancarie in nome e per conto del CRAL.
8. I Rappresentanti delle Aree e delle Sezioni possono agire nei modi e con i limiti di spesa indicati dal bilancio di previsione.
9. I Rappresentanti di Area sono i soli a poter deliberare la formulazione di contratti con terzi, limitatamente all'acquisizione di beni e servizi ai fini dello svolgimento

delle attività e manifestazioni nell'ambito dell'Area, in nome e per conto dell'Area stessa.

10. Le obbligazioni assunte in difformità da quanto previsto dai commi precedenti sono a titolo personale e di esse rispondono esclusivamente e solidalmente coloro che hanno contratto le obbligazioni stesse.

#### **Art. 17) GRATUITA' DELLE CARICHE**

1. Le cariche sociali relative a tutti gli Organi sociali del CRAL sono prestate a titolo gratuito, ad esclusione di quelle ricoperte da iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei conti.
2. Tutte le prestazioni fornite dagli Associati sono da ritenersi attività di volontariato prestate a titolo gratuito.
3. Le modalità relative al rimborso di eventuali spese vive sostenute dagli Associati, per conto e in nome del CRAL, sono definite dal Consiglio Direttivo e indicate nei Regolamenti.

#### **Art. 18) ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il trenta aprile, con le modalità di votazione delle Assemblee ordinarie; devono essere firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere e corredati dalla relazione dell'Organo di Controllo.

#### **Art. 19) SCIOGLIMENTO**

1. Lo scioglimento del CRAL può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, appositamente convocata con un preavviso di almeno quindici giorni.
2. Ai fini dell'approvazione dello scioglimento serve il voto favorevole dei quattro quinti degli Associati presenti.
3. In caso di scioglimento del CRAL, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria delibererà in merito alla destinazione del patrimonio restante ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo **n. 117/2017**, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti e disposizioni legislative in materia.

**CRAL - UBI < Banca**